

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3810

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 febbraio 1967 (Stampato n. 1839)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TOLLOY)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 febbraio 1967*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, è sostituito dal seguente:

« In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, è consentita la immissione in consumo in detto

territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonché dai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

zucchero	Q.li	40.000
caffè crudo	»	6.000
surrogati di caffè	»	500
caçao in grani	»	1.000
thè	»	100
semi di soja	»	8.500
semi di arachidi	»	1.500
spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti, nel territorio della Valle d'Aosta, dalla distillazione per usi familiari, in piccoli alambicchi	Ha	1.500
alcole denaturato	»	500
birra	Hl	10.000
benzina	Q.li	150.000
gasolio	»	50.000
petrolio	»	6.000
olio lubrificante	»	6.000
libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi	L.	10.000.000
attrezzature per l'agricoltura: trattori fino a 20 HP, motocoltivatori e motofalciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, motopompe, irroratrici e polverizzatori per anticrittogamici; pompe a motore, a spalla e a traino (compresi gli atomizzatori); materiale teleferico; attrezzatura casearia; voltafieni e rastrelli automatici (ranghinatori)	»	75.000.000».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° gennaio 1967,